



TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE II CIVILE



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

SECONDA CIVILE

DECRETO EX ART. 14 *QUINQUIES* L. n. 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Francesco Pipicelli,

letto il ricorso depositato in cancelleria in data 8.6.2020 da

[REDACTED] nato il [REDACTED] a Milano e residente in [REDACTED] rappresentato e difeso, dall'Avv. Claudio Bianchini [REDACTED]

[REDACTED] e dall'Avv. Giovanna Pellegrini [REDACTED] entrambi del Foro di [REDACTED] presso lo Studio dei quali [REDACTED] ha eletto domicilio, con

l'ausilio dell'OCC Gestore della Crisi Dott.ssa [REDACTED]

visto il provvedimento di assegnazione presidenziale del 14-15.6.2020;

**esaminate** le integrazioni tempestivamente rese dalla difesa di parte ricorrente e l'integrazione della relazione di attestazione dell'OCC depositate in PCT in data 9-10.7.2020, su richiesta del giudice designato con decreto del 21.6.2020;

**Ritenuto** che questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, L. 3/2012, in ragione della residenza del debitore in [REDACTED]

**Rilevato** che l'istanza rassegnata prevede - a fronte di un monte debitorio complessivo totale stimato dall'OCC in € 228.978,19 di cui € 6.151,18 in prededuzione comprensivi delle spese di funzionamento per compensi OCC e liquidatore nonché per spese condominiali, IMU e TASI per spese maturande fino alla vendita immobiliare, € 122.455,00 per privilegio ipotecario verso UNICREDIT spa in virtù di contratto di mutuo ipotecario risalente al 19.4.2006, € 85.893,93 verso l'agente della riscossione in privilegio ed il residuo al chirografo che verosimilmente verrà impagato anche verso altri creditori - attraverso la messa a disposizione in favore dei creditori delle unità immobiliari in Milano [REDACTED] sul quale insiste l'ipoteca volontaria verso UNICREDIT, immobile stimato dal perito incaricato dal debitore € 65.351,00:

- 1) Il pagamento integrale degli oneri prededucibili per compenso OCC, per compenso liquidatore e per spese in prededuzione immobiliari maturande fino alla vendita;





2) Il pagamento secondo l'OCC non superiore a € 59.199,82 del creditore ipotecario in percentuale del 48,34% pari all'importo stimato dell'immobile dedotte le prededuzioni – salvo miglior realizzo in procedura competitiva – nonché il residuo per eventuale massa mobiliare distribuibile nei confronti del privilegiato agente della riscossione derivante dal pignoramento di circa il quinto del reddito disponibile;

**Considerato** che parte ricorrente non è assoggettabile a procedure concorsuali, poiché l'impresa individuale a lui intestata e denominata [redacted] (in persona dell'omonimo titolare firmatario) ha cessato l'attività sin dal 14 ottobre 2014, data in cui l'impresa di cui era titolare risulta cancellata dalla competente Camera di Commercio (doc. 3 allegato al ricorso: copia visura ditta individuale): pertanto risulta spirato il termine di cui all'art. 10 L. fallimentare; essa risulta cancellata dal Registro delle Imprese da sei anni circa, essendo pertanto intervenuto il decorso del termine annuale ex art. 10 lf, ed essendo l'origine dell'indebitamento comunque di evidente origine in parte imprenditoriale per la parte dell'agente della riscossione ed in parte consumeristica da mutuo ipotecario e spese condominiali ecc.;

**Considerato** che parte ricorrente non ha fatto ricorso negli ultimi 5 anni ai procedimenti di cui agli artt. 10, 12bis, 14ter L. n. 3/12;

**Considerato** che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

**Considerato** che l'OCC ha attestato la presenza della documentazione di cui agli articoli 9 commi 2 e 3 della legge n. 3 del 2012, posto che: è stata depositata esposizione delle spese mensili per il sostentamento della famiglia in misura pari ad € 2.498,00 salve le precisazioni che si diranno; è stato depositato l'elenco nominativo dei creditori con indicazione di tutte le somme dovute; è stata depositata – oltre agli estratti di ruolo e alla prova dei carichi tributari – la certificazione unica e le ultime buste paga del [redacted] e del coniuge, gli estratti conto, la certificazione CRIF, il certificato PRA dei veicoli ecc.

**Considerato** che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa ed attendibile e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC: ulteriori elementi ricostruttivi del patrimonio liquidabile quali centrale rischi Bankitalia, certificati carichi pendenti e casellario giudiziale, CRIF, visura protesti, certificato pendenze sezione fallimentare, ove non già acquisiti saranno acquisiti dal Liquidatore;

**Considerato** che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, in quanto la pregressa esposizione debitoria di origine tributaria/previdenziale nonché ipotecaria per mutuo e chirografaria





per circa € 228.000, non poteva né può essere regolata nell'immediato all'attualità con il solo reddito del ricorrente dedotte le spese familiari; dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e non risulta il compimento di atti di frode, essendo stata dimostrata la vetustà dei due veicoli ceduti (15-20 anni), la loro usura in stadio avanzato anche con documentazione fotografica, l'elevato chilometraggio e la loro verosimile destinazione alla derelictio in ottica di procedura liquidatoria dedotte le spese di pubblicità;

Considerato che la ricostruzione delle cause di indebitamento appare credibile, né appare l'assunzione di obbligazioni bancarie colposa/negligente – anche per i volumi di indebitamento – secondo le capacità ed i flussi reddituali tempo per tempo esistenti: in particolare l'indebitamento di origine imprenditoriale appare di non elevatissime dimensioni, salvo eventuali accertamenti sul fatto affermato dall'OCC che "L'importo più significativo dell'ammontare del debito tributario complessivamente pari ad Euro 90.364,43 è rappresentato dall'IVA pari ad Euro 39.911,56 che, in termini assoluti, configura il 44,17% del totale ma non raggiunge le soglie di punibilità previste dall'art. 10-ter, D.Lgs.n. 74/2000, nel caso specifico... Nel caso specifico dell'IVA, che rappresenta una "partita di giro", sarebbe fondamentale capire se il mancato versamento dell'imposta è stato generato da un comportamento illecito del debitore (l'IVA esposta in fattura non è stata versata nonostante sia stata incassata) oppure da un fattore di natura esterna (l'IVA esposta in fattura non è stata versata perché non incassata). Quanto all'importo richiesto dall'Agenzie delle Entrate è stato verificato che gli importi indicati nell'estratto di ruolo corrisponde con l'ammontare del debito IVA esposto nel quadro VL delle dichiarazioni fiscali dei relativi anni. Ciò a dimostrare che gli ammontari delle imposte non versate coincidono con quanto dichiarato dallo stesso debitore e non originano, invece, da atti accertativi da parte degli Uffici", mentre quanto al debito bancario l'OCC ha accertato la non imputabilità del debito a condotta negligente del [REDACTED], essendo stato il debito per mutuo ipotecario rispettato per circa 10 anni in quanto "L'obbligazione assunta dal Sig. [REDACTED] è stata regolarmente rispettata sino al 2016, periodo in cui risale la morosità dell'inquilino che conduceva in locazione l'immobile. Nella sostanza, venendo meno la liquidità derivante dal contratto di locazione attivo, il Sig. [REDACTED] ha conseguentemente interrotto il pagamento delle rate di mutuo e delle spese di condominio relative all'immobile (di proprietà) locato a terzi, attivandosi tuttavia per la liberazione forzata dello stesso";

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena ragionevole fattibilità dell'accordo, con ragionamento





diffuso, non contraddittorio, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede, in quanto il piano appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili;

**Ritenuto** che l'istituto della liquidazione del patrimonio possa applicarsi anche nel caso di specie in cui tutto l'attivo rinviene dal reddito derivante dalla massa immobiliare del debitore, nel rispetto delle cause legittime di prelazione;

**Ritenuto** che, come da recente orientamento giurisprudenziale di questa Sezione (decreto in sede di reclamo RG sovraindebitamento 190/2018, Est. Dott. Sergio Rossetti, Presidente Dott. Paluchowski), il giudice designato nel fissare i limiti di cui all'art. 14 ter comma 6 lettera b) ovvero stabilire in favore dei creditori, "*i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia*" esclusi dalla liquidazione, non può non considerare gli ulteriori limiti di cui al medesimo comma 6, volti ad indicare i diritti non compresi nella liquidazione – per espressa previsione di legge – tra i quali vi sono ai sensi della lettera a) i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. (solo in aumento ove la modestia dello stipendio o della pensione non consentirebbero un adeguato mantenimento);

**ritenuto perciò che per la determinazione della quota di pensione impignorabile** devono applicarsi, in quanto richiamati espressamente dall'art. 545 c.p.c. comma settimo, applicabile *ratione materiae*, anche i commi quarto e quinto, che stabiliscono nella misura di 1/5 del credito pignorato la somma spettante ai creditori tributari e nella misura di 1/5 anche la somma spettante ad ogni altro credito diverso dai crediti alimentari e che prevedono, nel caso di concorso tra creditori pignoranti di categorie diverse (alimentari, tributari e crediti diversi) il limite massimo della metà del credito pignorato: nel caso di specie, essendovi il concorso tra i creditori ipotecari/bancari nonché tributari e previdenziali astrattamente sarebbe pignorabile lo stipendio nella misura di due quinti, ma il pignoramento ad avviso di chi scrive per consentire il mantenimento familiare adeguato deve essere limitato a poco meno del quinto dello stipendio, tenendo conto del fatto che i finanziamenti personali della [REDACTED] non possono gravare sulla massa debitoria del [REDACTED] pena la violazione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., essendo viceversa pagati come una sorta di prededuzione antergata a danno dei creditori del [REDACTED] che è terzo rispetto alle scritture contrattuali, e d'altro lato si deve tener conto del non irrisorio reddito familiare disponibile dovendosi garantire una soddisfazione minima almeno alla massa dell'ingente





privilegio tributario e previdenziale impagato anche per IVA non versata, pena la lesione del creditore erariale.

Le integrazioni fornite danno atto secondo le ultimissime buste paga di un reddito disponibile di € 2.535,00 e di spese mensili pari a € 2.500 circa, quindi l'OCC conclude per la totale erosione del patrimonio disponibile, ma in realtà – posto che il [redacted] in ragione del reddito mensile contribuisce per circa il 65% alle spese familiari e la moglie per il residuo 35% - non può pagare in prededuzione sulla sua massa i finanziamenti al consumo personali intestati alla [redacted] per circa € 475,00 (dovendo essere a carico della moglie anche gli ulteriori € 305,00 che nel flusso finanziario percentuale graverebbero sul marito ledendo i suoi creditori bancari ipotecari e l'agente di riscossione, con la conseguenza che le spese mensili devono essere riclassificate in € 2.195,00), pena la violazione della garanzia generica patrimoniale ex art. 2740 c.c.

Pertanto, sull'ultimo reddito disponibile nel 2020 di € 1.700 circa del [redacted] il pignoramento del quinto va riclassificato in misura pari al quinto e comunque non superiore a circa € 340,00 mensili, che consente di realizzare un mantenimento familiare adeguato a sé e al coniuge, escluse le spese vive ben documentate nello specchietto in allegato 6 alle integrazioni, escluse le spese di finanziamento per circa € 475-480,00 trattandosi di contratti intestati alla [redacted] e per i quali ella è personalmente responsabile non solo per la quota percentuale del 35% mensile ma anche del 65% che si fanno gravare erroneamente sul [redacted] (€ 2.535,00 redditi coniugi da ultime buste paga - € 2.195,00 spese mensili riclassificate senza finanziamenti [redacted] € 340,00 mensili che corrispondono al reddito disponibile per il pignoramento del quinto del [redacted] per circa € 1.700- secondo le ultime buste paga, essendo insufficienti le risorse per pignorare i due quinti e tenendosi conto del fatto che l'ipotecario viene soddisfatto dalla massa immobiliare e degrada al chirografo per il residuo impagato).

Non trattandosi di accordo per la composizione della crisi – in cui i creditori votano per la convenienza economica rispetto all'alternativa liquidatoria e previa informazione sulle alternative disponibili – non è possibile perché in contrasto con il principio di universalità della liquidazione escludere del tutto i redditi da lavoro che perverranno al [redacted] nel quadriennio dall'apertura a beneficio dei creditori.

Peraltro, come già rilevato, la spese per le rate di finanziamento della [redacted] verso [redacted] e [redacted] per l'acquisto di auto e ciclomotore oltre che per la palestra e per spesa voluttuaria di fotocamera, solo da lei sottoscritti, non può essere "riversata" in prededuzione e quale costo decurtato sulla massa del [redacted] non costituendo neppure a ben vedere una spesa di





mantenimento familiare in senso stretto, in quanto il debitore ha ceduto i suoi veicoli volontariamente e non è dato sapere se si serve di quelli del coniuge.

Ne consegue che i flussi reddituali del sig. [REDACTED], al netto della quota parte del fabbisogno familiare proporzionalmente attribuita in base ai redditi, con esclusione delle spese straordinarie e di quelle ad esclusivo carico del coniuge (*in primis* gli oneri di FINANZIAMENTO), risulterebbero pari ad Euro 1.700-1.800-1.900 mensili: tuttavia, tale somma può essere oggetto di prelievo non oltre i limiti del quinto disponibile del netto mensile di € 340,00 (vedi busta paga di gennaio, febbraio e maggio 2020 del [REDACTED]).

L'apporto appare pienamente sostenibile ad avviso di questo giudice da parte del nucleo familiare posto che secondo le buste paga più alte degli ultimi mesi il nucleo percepisce in alcuni periodi anche € 2.900,00 (1.900,00 [REDACTED] e circa € 1.000 [REDACTED]), quindi anche rispetto alle spese di € 2.498 da loro ipotizzate residuerebbero circa € 400,00 maggiori del prelievo del quinto imposto per circa € 340,00, consentendo un mantenimento familiare ed un tenore di vita dignitoso e decoroso, ma anche nel contempo l'apprensione di una parte di reddito per la massa mobiliare idoneo a soddisfare per il periodo dell'apertura della liquidazione il credito con privilegio mobiliare erariale, in considerazione del fatto che si tratta in parte di IVA percepita e non riversata nell'attività commerciale pregressa.

**Ritenuto** in conclusione che deve essere individuato in € 340,00 dunque il quinto disponibile mensile della liquidazione, rispetto allo stipendio netto mensile individuato dall'OCC e risultante da busta paga in circa € 1.802,00 mensili a maggio 2020, e tenuto conto dell'indicazione di spese mensili necessarie in predetta misura, ex art. 545 co. 4 c.p.c., mentre il residuo farà parte del reddito futuro non liquidabile in favore dei creditori, per circa attuali € 1.462,00 mensili, denari che rimarranno nella disponibilità di [REDACTED] salvi mutamenti patrimoniali e stipendiali *in peius* nel corso del tempo.

**Ritenuta** indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale – ai sensi degli articoli 13 comma 1 e 14 *quinquies* comma 2 lettera a) legge n. 3 del 2012 -, potendosi nominare a tal fine lo stesso OCC dott.ssa [REDACTED] data l'approfondita analisi e conoscenza delle problematiche in corso, considerata la semplicità della procedura (che consta nella liquidazione di un solo immobile secondo procedure competitive), nonché tenuto conto dell'esiguità del ~~valore~~ del bene medesimo <sup>è</sup> oggetto di liquidazione in sede di piano, quindi per ragioni di opportunità, avendo la stessa accettato a beneficio dei creditori un compenso grandemente ridotto e pari a quello residuo per OCC per ulteriori € 1.080,92 in prededuzione, con evidente risparmio di risorse rispetto allo stimato in





ricorso per compenso in prededuzione del liquidatore pari a € 9.599,51;

**Ritenuto** che quanto all'immobile sito in [REDACTED] che appare libero e non gravato da pignoramenti immobiliari diversi dalle ipoteche, il Liquidatore dovrà procedere, secondo l'art 14 novies comma 2, alla vendita secondo le norme fallimentari attraverso procedure competitive, sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti, che assicurino con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione degli interessati, secondo le modalità applicative definite in dettaglio nelle circolari di Sezione, con pubblicità ivi previste e di almeno 30-45 giorni sul PVP e sui siti istituzionali, in modalità di asta telematica, secondo il programma di liquidazione: la dott.ssa [REDACTED] ha infatti precisato che *"...nel tentativo di ridurre i tempi di vendita dell'immobile con collazione dello stesso sul mercato al miglior valore di realizzo, si avvarrà della collaborazione di un soggetto specializzato (Commissionario di vendita accreditato presso il Tribunale di Milano i cui compensi saranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario) al fine di dare maggiore enfasi all'attività di pubblicizzazione della vendita e gestire al meglio l'organizzazione della procedura competitiva con asta telematica asincrona."*

P.Q.M.

**dichiara aperta** la procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies* L. 3/2012 sul patrimonio del Sig. [REDACTED]

**nomina** Liquidatore la Dott.ssa [REDACTED] ex art. 13 co. 1 e 14 *quinquies* comma 2 lettera a) legge n. 3 del 2012;

**dispone** che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 *novies* co. 5 L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012 (deposito in cancelleria in PCT in data 8.6.2020);

**dispone** che il liquidatore:

- 1) trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione ad eventuali beni immobili e mobili registrati offerti in liquidazione;
- 2) proceda all'inventario (di tutti i beni mobili registrati e non registrati soggetti alla liquidazione) e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 *sexies* L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies* L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 *novies* L. 3/2012, nonché ad un piano delle attività di liquidazione e di riparto nel corso del tempo ed all'individuazione di percentuali e





tempistiche di soddisfazione oltre che delle prededuzioni anche dei creditori privilegiati e chirografari nella misura del piano secondo i flussi finanziari;

- 3) liquidi l'immobile sito in [redacted] libero e non gravato da pignoramenti immobiliari, e proceda, secondo l'art 14 *novies* comma 2, alla sua vendita secondo le norme fallimentari attraverso procedure competitive, sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti, che assicurino con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione degli interessati, secondo le modalità applicative definite in dettaglio nelle circolari di Sezione, con pubblicità ivi previste e di almeno 30-45 giorni sul PVP e sui siti istituzionali e con asta telematica, eventualmente partendo dal valore stimato di € 65.350,00 con riferimento a:

-appartamento in [redacted] sito al piano terra, composto da due

locali, servizio e annesso un vano di solaio al piano quinto sottotetto, censito al catasto dei fabbricati di detto Comune al foglio [redacted], mappale [redacted] sub. [redacted], zona censuaria [redacted] piani [redacted] categoria [redacted] classe [redacted] vani [redacted] R.C. Euro [redacted] (Doc. 22);

-vano a uso cantina nel fabbricato sito [redacted] posto al piano interrato, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di [redacted]

[redacted] (Doc. 23).

**ordina** il rilascio/la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**fissa allo stato** - secondo il combinato disposto degli articoli 14 *quinquies* lettera f) e 14 *ter* comma 5 lettera b) legge n. 3 del 2012 – l'importo escluso dalla liquidazione in misura di € 1.462,00 netti mensili per spese di sostentamento proprie e del nucleo familiare (rispetto all'ultima busta paga di € 1.802,00 di [redacted] del mese di maggio 2020), con versamento in favore dei creditori del residuo di € 340,00 mensili che rimarranno costanti nel tempo;

**fissa** nel termine di quattro anni (48 mesi) il tempo di esecuzione della procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies* L. 3/2012, con decorrenza dal presente decreto di apertura;

**dispone** che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it), nonché presso l'Agente della riscossione e







TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE II CIVILE

presso gli uffici fiscali, nonché presso gli enti fiscali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, solo ove possibile con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti;

**manda** la Cancelleria per la comunicazione **urgente** del decreto al debitore, all'OCC e al Liquidatore.

Milano, 2 agosto 2020

Il giudice designato

~~\_\_\_\_\_~~

